

18 settembre 2006 0:00

NO ALLA CONFISCA DEI MOTORINI

Proposta di legge dei deputati della Rosa nel Pugno on. Donatella Poretti, segretaria della commissione Affari Sociali, e on. Marco Beltrandi, vicepresidente della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni

Firenze, 18 settembre 2006

Questo il testo della relazione di presentazione:

La presente proposta di legge e' elaborata in collaborazione con l'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori).

Si intende rivedere le modifiche al Codice della strada introdotte dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005. In particolare, quella legge ha esteso la sanzione della confisca del motociclo o motoveicolo alle seguenti violazioni:

- viaggiare in numero di persone superiore a quello previsto;
- guidare senza casco o con un casco non allacciato o non omologato;
- trasportare animali non in gabbia o oggetti non solidamente assicurati;
- sedere in posizione scorretta o senza entrambe le mani sul manubrio;
- trainare o farsi trainare da un altro veicolo;
- sollevare la ruota anteriore.

E' da notare che queste violazioni non comportano il sequestro per qualche mese o qualche anno, ma la confisca vera e propria, un provvedimento definitivo. Non vi e' dubbio che alcune di queste violazioni possano essere gravi e pericolose. Ma se e' vero che amputando le mani ai ladri si possono prevenire ulteriori furti, questa consapevolezza non giustificerebbe, in un Paese civile, un provvedimento cosi' estremo e punitivo. Credo che la confisca per le violazioni di cui sopra sia altrettanto sproporzionata ed ingiusta.

Prima di tutto perche' si pone una palese disparita' di trattamento tra conducenti di motoveicoli e quelli di automobili, colmabile solamente nel caso in cui la logica della suddetta legge fosse estesa anche alle quattro ruote. Ad esempio, dovrebbe essere confiscata quell'automobile il cui conducente non si e' allacciato le cinture o sta parlando al telefonino. Si dira' che e' una ipotesi impraticabile, come lo e', a mio avviso, la stessa sanzione per i proprietari delle due ruote.

Inoltre, ritengo che la confisca obbligatoria faccia sorgere una grave incongruita' tra la sanzione pecuniaria, modesta, prevista nei casi indicati dagli articoli del codice della strada e la sanzione accessoria della confisca del mezzo. Ad esempio, una violazione quale quella di guidare col casco slacciato prevede una multa di 68,25 euro e la sanzione accessoria della confisca del motociclo o motoveicolo.

Ma forse l'aspetto piu' paradossale di questa legge e' la violazione del principio di responsabilita' personale, in quanto punisce pesantemente il proprietario anche quando questo non e' il conducente. Sono giunte numerosissime segnalazioni all'Aduc di persone che hanno dato in prestito il loro motorino (magari ad un amico o ai figli), per poi ritrovarselo confiscato. Molte di queste segnalazioni giungono da proprietari che usavano il motorino o il motociclo per recarsi al lavoro ogni giorno. Allo stesso tempo, il conducente che ha commesso l'infrazione potra' tornarsene immediatamente a guidare un altro motociclo, magari il proprio.

E anche quando la confisca colpisce il conducente, in quanto anche proprietario, questo potra' sempre guidare un altro motorino, magari andandoselo a ricomprare se ne ha i mezzi.

Se l'obiettivo della legge e' quello di rendere piu' sicura la circolazione sulle strade, credo che la confisca di cui sopra sia sproporzionata oltre che spesso inefficace. Al contrario, la sospensione del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori o della patente e' lo strumento piu' adatto a punire efficacemente e direttamente il comportamento del conducente.

Pertanto, nella seguente proposta di legge, che consta di un unico articolo, la sanzione accessoria della confisca obbligatoria introdotta dalla legge n. 168/2005 viene sostituita con la sospensione fino a 3 mesi della patente o del certificato di idoneita' alla guida del conducente. Tale sanzione non e' pero' estesa alle violazioni di cui all'articolo 171 concernenti l'uso del casco protettivo, in quanto, contrariamente alle violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, e 170, creano un rischio solamente al conducente, e quindi pienamente equiparabili alle norme sulle cinture di sicurezza.

Il comma 2 prevede la revoca dei provvedimenti di sequestro e confisca di cui alla legge 168/2005, e alla restituzione dei veicoli e dei relativi documenti di circolazione ai proprietari.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

Modificazioni al codice della strada

1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2-sexies dell'articolo 213 e' sostituito dal seguente:
"2-sexies. E' sempre disposta la sospensione fino a 3 mesi del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o della patente del conducente in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7 e 170 o per commettere un reato."
2. Dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di sequestro e di confisca di cui alla legge 168/2005 sono revocati. Le autorità competenti provvederanno, su istanza scritta del proprietario, a restituire i veicoli ed i relativi documenti di circolazione entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.